SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017.

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. (17A02655). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2017.

Inserimento degli uffici di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (17A02634) . . . . . *Pag.* 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 febbraio 2017.

Migliore individuazione del perimetro afferente tredici immobili apportati e/o trasferiti al Fondo Patrimonio Uno. (17A02561). . . . . *Pag.* 9

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 febbraio 2017.

Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la realizzazione di un piano di interventi di promozione dell'export attuato tramite l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (17A02577) *Pag.* 25

DECRETO 5 aprile 2017.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto 19 dicembre 2016. (17A02649) . . . . *Pag.* 26

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 marzo 2017.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria). (17A02607). *Pag.* 27

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Ordinanza n. 444). (17A02578) . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

DELIBERA 23 marzo 2017.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018. (Delibera n. 1/2017). (17A02644) *Pag.* 36

DELIBERA 23 marzo 2017.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015. (Delibera n. 2/2017). (17A02645). . . . . *Pag.* 36

DELIBERA 23 marzo 2017.

Creazione di gruppi di lavoro tematici. (Delibera n. 3/2017). (17A02646). . . . . *Pag.* 36

DELIBERA 23 marzo 2017.

Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. (Delibera n. 4/2017). (17A02647) . . . . *Pag.* 37

DELIBERA 23 marzo 2017.

Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio che può essere impiegata annualmente, dei criteri per la selezione delle iniziative e delle condizioni di concessione dei crediti. (Delibera n. 5/2017). (17A02648) . . . . *Pag.* 38

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto n. 1: S.S. 77 «Val di Chienti», tratta Foligno-Pontelatrave (CUP F12C03000050011) - Modifica raccomandazioni di cui alla delibera n. 83/2008 e ripartizione risorse per opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto. (Delibera n. 65/2016). (17A02650) . . . . *Pag.* 42

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Delibera n. 68/2016). (17A02576) *Pag.* 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daivonex». (17A02562) . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico». (17A02563). . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triveram» e «Stapressial». (17A02564). . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colchicina Lirca». (17A02565) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Moment», «Momentact» e «Momentact Analgesico». (17A02566) . . . . *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilexim». (17A02567) . . . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopid». (17A02568). . . . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc». (17A02569) . . . . *Pag.* 50

Ministero della salute

Modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin a seguito delle variazioni delle condizioni di approvazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2017. (17A02579). *Pag.* 50

Ministero dello sviluppo economico

Fusione per incorporazione in «Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.» di «Invest Eurofid S.p.a.», con conseguente decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Invest Eurofid S.p.a.» e modifica della denominazione sociale della società «Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.» in «Widar Eurofid S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.». (17A02580) . . . . *Pag.* 50

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondo Vision Group - Società cooperativa», in Roveredo in Piano e nomina del commissario liquidatore. (17A02617). . . . . *Pag.* 51

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonte - Società cooperativa sociale», in liquidazione, in Gorizia e nomina del commissario liquidatore. (17A02618). . . . . *Pag.* 51

Università «Niccolò Cusano» Telematica - Roma

Modifiche allo statuto (17A02711) . . . . *Pag.* 51

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017.

Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come modificata e integrata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis*, che dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), adotti apposite direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali;

Visti altresì, l'art. 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina le funzioni del CISR cui sono attribuiti compiti di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, nonché di elaborazione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, ed in particolare l'art. 7-*bis*, comma 5, che attribuisce al CISR, convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, compiti di consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 43, della legge n. 124 del 2007;

Visto l'art. 4, comma 3, lettera d-*bis*), della legge n. 124 del 2007, ai sensi del quale il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

Vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. Direttiva *NIS)*;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza», ed in particolare l'art. 1;

Visti il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che, all'art. 7-*bis*, dispone che, ferme restando le competenze dei Servizi di informazione per la sicurezza, i competenti organi del Ministero dell'interno assicurano i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale ed il decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il quale sono state individuate le predette infrastrutture ed è stata prevista l'istituzione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC);

Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce, tra l'altro, al Ministero dell'interno competenze in materia di difesa civile ed il decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 2001 che istituisce la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 89 che individua le attribuzioni delle Forze armate e le disposizioni e direttive conseguenti che disciplinano i compiti attinenti alla difesa cibernetica;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, le disposizioni che affidano al Ministero dello sviluppo economico competenze in materia di sicurezza ed integrità delle reti pubbliche di comunicazione e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007;

Visto il regolamento recante «Ordinamento ed organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, ed in particolare l'art. 4, comma 5, ai sensi del quale presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è istituito un organismo collegiale permanente, c.d. CISR Tecnico, per l'espletamento, a supporto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di attività di istruttoria, di approfondimento e di valutazione anche con riferimento a specifiche situazioni di crisi;

Vista la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, che ha definito, in un contesto unitario, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali;

Considerato l'attuale quadro legislativo, improntato alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi: della prevenzione degli eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici; della preparazione e della risposta nei confronti di eventi cibernetici;

Considerato che sul richiamato quadro legislativo è intervenuto l'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, che ha attribuito al CISR funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale;

Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare, anche nelle more del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della citata direttiva (UE) 2016/1148, la predetta architettura istituzionale alla luce delle previsioni recate dall'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, così da ricondurre a sistema e unitarietà le diverse competenze coinvolte nella gestione della situazione di crisi, in relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza della Repubblica e delle Istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

Ritenuto in tale quadro di procedere, altresì, ad una razionalizzazione e semplificazione della predetta architettura istituzionale, prevedendo che le funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di prevenzione, preparazione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura cibernetica siano attestate presso strutture che assicurino un più diretto ed efficace collegamento con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.

2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi.

3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell'interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei ministri;

b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) «CISR tecnico»: l'Organismo di supporto al CISR di cui all'art. 5;

d) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4, della legge n. 124 del 2007;

e) Agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7, della legge n. 124 del 2007;

f) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS, l'AISE e l'AISI di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007;

g) Consigliere militare: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

h) spazio cibernetico: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di hardware, software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi;

i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui od organizzazioni, statali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a controllare indebitamente, danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di natura volontaria o accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;

o) situazione di crisi cibernetica: situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale;

p) operatori di servizi essenziali: gli operatori di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva *NIS)*;

q) fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all'allegato III della direttiva NIS.

Art. 3.

Presidente del Consiglio dei ministri

1. Il Presidente, quale responsabile della politica generale del Governo e vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ai fini della tutela della sicurezza nazionale anche nello spazio cibernetico:

a) assume le determinazioni ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, provvedendo, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR secondo le modalità stabilite con il regolamento ivi previsto;

b) adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza;

c) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale;

d) emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera *c)*;

e) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 124 del 2007.

Art. 4.

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR:

a) partecipa, in caso di crisi cibernetica, alle determinazioni del Presidente, con funzioni di consulenza e di proposta, nonché di deliberazione nei casi indicati all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2015;

b) propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*;

c) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ai fini dell'adozione da parte del Presidente;

d) esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 400 del 1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

e) è sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 124 del 2007, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza;

f) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;

g) approva linee di indirizzo per favorire l'efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di *best pratices* e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;

h) elabora, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 124 del 2007, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;

i) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, ivi compresa la NATO, e dell'UE, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta;

l) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 124 del 2007.

Art. 5.

Organismo di supporto al CISR - «CISR tecnico»

1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all'art. 4 del presente decreto, provvede l'organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

2. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1:

a) svolge attività preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;

b) assicura l'istruttoria per l'adozione degli atti e per l'espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;

c) espleta le attività necessarie a verificare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli;

d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8 e dagli operatori privati, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l'adozione di best practices e misure di sicurezza;

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari.

Art. 6.

Linee di azione per la sicurezza cibernetica

1. Il direttore generale del DIS, per le finalità di tutela della sicurezza nazionale di cui al presente decreto, adotta le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l'individuazione e la disponibilità dei più adeguati ed avanzati supporti tecnologici in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni ed enti pubblici e degli operatori privati di cui all'art. 11.

2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al comma 1, il direttore generale del DIS predispone gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalità delle pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle università e di operatori economici privati.

3. Il direttore generale del DIS, per le finalità di cui al presente articolo, può fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 124 del 2007 ed all'affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge.

Art. 7.

Organismi di informazione per la sicurezza

1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 124 del 2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-*bis*), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al direttore generale per l'espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 124 del 2007, alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, della citata legge, e dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, della citata legge, nonché alla condivisione delle stesse informazioni nell'ambito del Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'art. 8.

4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie, secondo le forme di coordinamento definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-*bis*), della legge n. 124 del 2007, corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, della medesima legge. Possono accedere, per le medesime finalità, agli archivi informatici dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 124 del 2007, secondo le modalità e con le procedure indicate dal regolamento ivi previsto.

6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *m)*, della legge n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli.

Art. 8.

Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale del DIS, designato dal direttore generale, ed è composto dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'ufficio centrale per la segretezza di cui all'art. 9, della legge n. 124 del 2007.

3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione e, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.

5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del presidente-vice direttore generale del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo.

6. Sulle attività svolte, il Nucleo riferisce al direttore generale del DIS, per la successiva informazione al Presidente e al CISR.

Art. 9.

Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica

1. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell'architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.

2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:

a) promuove, sulla base delle direttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015;

b) mantiene attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;

c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 riguardo all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;

d) acquisisce le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dal Ministero dello sviluppo economico, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal CNAIPIC nell'esercizio dei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa e dai CERT di cui all'art. 10, comma 3;

e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;

f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.

3. Ai fini dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:

a) riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) valuta se l'evento assume dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso, allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all'art. 10, nella composizione ivi prevista;

c) informa tempestivamente il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla situazione in atto, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015.

4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi rapporti sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, all'organismo collegiale di cui all'art. 5.

Art. 10.

Gestione delle crisi di natura cibernetica

1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il Nucleo si riunisce nella composizione individuata ai sensi del comma 2, nei casi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, ovvero a seguito delle determinazioni di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015.

2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo è integrata, in ragione delle necessità, con un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), dell'ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, degli operatori privati di cui all'art. 11 e di altri soggetti eventualmente interessati. Il Nucleo può essere convocato anche in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati.

3. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 2, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *a)*, avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del *Computer Emergency Response Team* (CERT) nazionale, istituito pres-

so il Ministero dello sviluppo economico, del CERT-PA, istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale, e degli altri CERT istituiti ai sensi della normativa vigente. Nei casi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle procedure individuate ai sensi delle disposizioni ivi previste.

4. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015:

a) mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

Art. 11.

Operatori privati

1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere *p)* e *q)*, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione:

a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 259 del 2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti;

b) adottano le *best practices* e le misure finalizzate all'obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 259 del 2003, e dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto;

c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l'accesso ai *Security Operations Center* aziendali e ad altri eventuali archivi informatici di specifico interesse ai fini della sicurezza cibernetica, di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124 del 2007, nel quadro delle vigenti procedure d'accesso coordinato definite dal DIS;

d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007, promuove l'istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, di cui al comma 1, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale.

3. Ferme restando le conseguenze derivanti dalla violazione di altri specifici obblighi di legge, la mancata comunicazione degli eventi di cui al comma 1, lettera *a)*, è altresì valutata ai fini dell'affidabilità richiesta per il possesso delle abilitazioni di sicurezza di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007.

Art. 12.

Tutela delle informazioni

1. Per lo scambio delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 124 del 2007.

2. Il DIS, attraverso l'ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti previsti dal regolamento di cui al comma 1, relativi alla tutela dei *Communication and Information System* (CIS) delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all'art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate e a diffusione esclusiva.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare il funzionamento, senza soluzione di continuità, dell'unità di allertamento e risposta a crisi cibernetiche, di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, durante il passaggio di competenze del Nucleo per la sicurezza cibernetica al DIS, previsto dal presente decreto, le strutture deputate alla gestione di tali attività sulla

base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 mantengono la loro operatività ed erogano i relativi servizi a favore del Nucleo, istituito presso il DIS, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a cessate esigenze, comunicate a cura del direttore generale del DIS.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013.

Roma, 17 febbraio 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 691

17A02655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2017.

Inserimento degli uffici di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)* e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professore Claudio De Vincenti, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista l'istanza di ingresso nel Sistema statistico nazionale avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Agenzia per la coesione territoriale il 7 aprile 2016, prot. n. 3406;

Vista la nota del 5 settembre 2016, prot. n. UP/0016245/16, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria condotta ai fini dell'accoglimento della citata istanza presentata dall'Agenzia per la coesione territoriale;

Considerato il contributo che l'ente richiedente può fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 21 luglio 2016;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2014, n. 122, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 686

17A02634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2017.

Migliore individuazione del perimetro afferente tredici immobili apportati e/o trasferiti al Fondo Patrimonio Uno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi art. 4 decreto-legge 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 26 aprile 2007, l'11 dicembre 2012 e il 1° settembre 2016, mediante i quali, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;

Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazio-

ne autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;

Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle Finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò, anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 14 dicembre 2016 prot. n. 2016/17062/DGP-SOT, con la quale è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2016/16941/DGP-SOT (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di 13 (tredici) beni immobili già conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4;

Visto che con la presentazione della certificazione è stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 6 dicembre 2016 tra l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR p.A., in qualità di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;

Considerato che per le unità immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;

Considerato che l'attività dell'Agenzia ha riguardato altresì le porzioni di due immobili siti in Brescia e Belluno a suo tempo trasferite ma non ricomprese nella valutazione dell'esperto indipendente e, in accordo con la proprietà, non inserite nel perimetro meglio identificato ai sensi dell'art. 4;

Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;

Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del Fondo Patrimonio Uno, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio prot. n. 2016/16941/DGP-SOT, trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: VIGLIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 247

ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Prot. n. 2016/1694L/DGP-SOT

Certificazione ai sensi dell’art. 4 DM 29/12/2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.M. in oggetto (di seguito l’”Articolo”) per 13 immobili di cui all’elenco allegato che forma parte integrante della certificazione.

Per detti immobili si è proceduto, come previsto dal citato Articolo, alle verifiche in accordo con i Fondi cui sono stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell’elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonché, nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell’Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.

L’elenco contiene, per i seguenti immobili, gli identificativi catastali relativi a porzioni immobiliari, di seguito indicate, sfuggite per errore materiale agli originari decreti emanati dall’Agenzia del Demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di trasferimento e apporto ai Fondi:

- **CZB005401 Vibo Valentia piazza Taverna snc:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	34	779, 780, 782, 783, 784	
Catasto Terreni	34	779, 780, 782, 783, 784	

- **NAD006401 Napoli piazza Duca degli Abruzzi snc**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	145	586	

- **FPU0045 Roma via Solferino, 11:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	474	256	
Catasto Fabbricati	474	257	510, 517
Catasto Terreni	474	256, 257	

- **FPU0049 Roma via Fornovo, 8**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	405	147, 264, 265, 266, 267, 268	

- **FPU0221 Roma via San Martino della Battaglia, 44:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	475	19	4
Catasto Fabbricati	475	20	
Catasto Terreni	475	19, 20	

- **FPU0225 Roma via Manzoni, 30:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	501	505, 506	

- **FPU0073 Firenze via Panciatichi, 20**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	34	1491	
Catasto Terreni	34	932, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1491	

- **FPU0094 Siena via Pantaneto:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	134	31	9
Catasto Fabbricati	134	34	12
Catasto Fabbricati	134	35	13
Catasto Terreni	134	31	

- **FPU0076 Verona via Giovanni Murari Brà, 35:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	296	618	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
Catasto Fabbricati	296	623	189, 190, 191, 192, 193
Catasto Fabbricati	296	624	1
Catasto Terreni	269	623	

- **CAB106301 Cagliari Località San Lorenzo:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	4	1777	

L'elenco contiene altresì, per i seguenti immobili, gli identificativi catastali, di seguito indicati, costituenti l'intero perimetro degli stessi a seguito di frazionamenti finalizzati alla migliore e corretta individuazione:

- **BSB000201 Brescia via Vittorio Veneto, 3:**

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	NCT/87	187	1
Catasto Terreni	87	187	

- **FPU0204 Belluno via Jacopo Tasso, 18:**

<table>
<tr><td>Catasto</td><td>Foglio</td><td>Particella</td><td>Subalterno</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Catasto Fabbricati</td><td rowspan="4">71</td><td>56</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1301</td><td></td></tr>
<tr><td>1302</td><td></td></tr>
<tr><td>1303</td><td></td></tr>
<tr><td>Catasto Terreni</td><td>71</td><td>1301, 1302, 1303</td><td></td></tr>
</table>

Avuto riguardo alle valutazioni degli immobili redatte dell'Esperto indipendente, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro di tutte le porzioni sopra elencate e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

Il Direttore
Roberto Reggi

Allegato: Ricognizione immobili trasferiti a FP1

Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	CZB005401	CALABRIA	VIBO VALENTIA (VV)	Piazza D. Taverna, snc	Apporto del 23/12/2005 G.U. n.302 del 29/12/2005	Decreto del 19/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 14/10/2014 G.U. n.245 del 21/10/2014	Caserma	F	34	779	---
							Caserma	F	34	780	---
							Caserma	F	34	781	1
							Cabina Elettrica	F	34	781	2
							Area Urbana	F	34	782	---
							Area Urbana	F	34	783	---
							Area Urbana	F	34	784	---
							Ente Urbano	T	34	779	---
							Ente Urbano	T	34	780	---
							Ente Urbano	T	34	781	---
							Ente Urbano	T	34	782	---
							Ente Urbano	T	34	783	---
							Ente Urbano	T	34	784	---

NOTE:
Trattasi di intero complesso immobiliare
Immobile identificato nel decreto di rettifica del 14.10.2014 con codice VVB0054

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
2	NAD006401	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Piazza Duca degli Abruzzi, snc Via Amerigo Vespucci, snc	Apporto del 23/12/2005 G.U. n.302 del 29/12/2005	Decreto del 19/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 14/10/2014 G.U. n.245 del 21/10/2014	Uffici	F	MER/8	73	2
							Area Urbana	F	MER/8	586	---
							Ente Urbano	T	145	73	---
							Ente Urbano	T	145	586	---

NOTE: Trattasi di intero immobile

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
3	FPU0045	LAZIO	ROMA (RM)	Via Solferino, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17 e 19 Angolo Via Magenta	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 17/11/2004 G.U. n.304 del 29/12/2004	Beni Comuni	F	474	256	---
							Ufficio	F	474	257	502
							Ufficio	F	474	257	503
							Ufficio	F	474	257	504
						Decreto del 19/10/2016 G.U. n.254 del 29/10/2016	Ufficio	F	474	257	505
							Ufficio	F	474	257	506
							Ufficio	F	474	257	507
							Ufficio	F	474	257	508
							Beni Comuni	F	474	257	509
							Deposito	F	474	257	510
							Negozio	F	474	257	511
							Negozio	F	474	257	512
							Ufficio	F	474	257	513
							Ufficio	F	474	257	514
							Beni Comuni	F	474	257	515
							Deposito	F	474	257	517
							Ente Urbano	T	474	256	---
							Ente Urbano	T	474	257	---
NOTE: trattasi di intero immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
4	FPU0049	LAZIO	ROMA	Via Fornovo, 8 e snc Lungotevere Michelangelo, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g e snc	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 17/11/2004 G.U. n.304 del 29/12/2004 -	Negozio	F	405	290	1
							Autorimessa	F	405	290	3
										291	3
										292	4
							Uffici	F	405	290	501
							Cabina Elettrica	F	405	291	4
							Uffici	F	405	291	501
							Abitazione	F	405	292	3
							Uffici	F	405	292	501
							Ente Urbano	T	405	147	---
							Ente Urbano	T	405	264	---
							Ente Urbano	T	405	265	---
							Ente Urbano	T	405	266	---
							Ente Urbano	T	405	267	---
							Ente Urbano	T	405	268	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
5	FPU0221	LAZIO	ROMA (RM)	Via San Martino della Battaglia, 44 Via Sommacampagna, 4, 8, 10 e 18	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 22/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.253 del 28/10/2016	Ufficio	F	475	19	1
							Abitazione	F	475	19	2
							Negozio	F	475	19	3
							Negozio	F	475	19	4
							Negozio	F	475	19	5
							Beni Comuni	F	475	20	---
							Ente Urbano	T	475	19	---
							Ente Urbano	T	475	20	---
NOTE: Trattasi di intero immobile											
6	FPU0225	LAZIO	ROMA (RM)	Via Manzoni, 30 Angolo Via Tasso	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 22/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.253 del 28/10/2016	Uffici	F	501	269	501
							Ente Urbano	T	501	505	---
							Ente Urbano	T	501	506	---
NOTE: Trattasi di porzione di immobile											
7	BSB000201	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	Via Vittorio Veneto, 3 Via Ludovico Pavoni, 2, 4 e 4° Via Monte Grappa, 23	Apporto del 23/12/2005 G.U. n.302 del 29/12/2005	Decreto del 19/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 14/10/2014 G.U. n.245 del 21/10/2014	Caserma	F	NCT/87	187	1
							Ente Urbano	T	87	187	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare (ad esclusione di una porzione d'immobile identificata dal Foglio NCT/87 particella 187 Subalterno 2 graffata alla particella 185 Subalterno 1 del Foglio NCT/87 "altra u.i.")											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
8	FPU0070	LOMBARDIA	SEGRATE (MI)	Via Cassanese, 224 - "Centro Direzionale Milano Oltre" – Palazzo Raffaello	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 20/12/2004 G.U. n.303 del 28/12/2004 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.253 del 28/10/2016	Beni Comuni	F	17	109	1
							Ufficio	F	17	109	3
							Ufficio	F	17	109	4
							Ufficio	F	17	109	5
							Ufficio	F	17	109	6
							Ufficio	F	17	109	7
							Ufficio	F	17	109	9
							Ufficio	F	17	109	10
							Ufficio	F	17	109	11
							Ufficio	F	17	109	12
							Ufficio	F	17	109	13
							Deposito	F	17	109	14
							Deposito	F	17	109	15
							Deposito	F	17	109	16
							Deposito	F	17	109	17
							Deposito	F	17	109	18
							Deposito	F	17	109	19
							Deposito	F	17	109	20
							Deposito	F	17	109	21
							Deposito	F	17	109	22
							Deposito	F	17	109	23
							Deposito	F	17	109	24
							Deposito	F	17	109	25
							Deposito	F	17	109	26
							Autorimessa	F	17	109	27
							Autorimessa	F	17	109	28
							Autorimessa	F	17	109	29
							Autorimessa	F	17	109	30
							Autorimessa	F	17	109	31
							Autorimessa	F	17	109	32
							Autorimessa	F	17	109	33
							Autorimessa	F	17	109	34
							Autorimessa	F	17	109	35
							Autorimessa	F	17	109	36
							Autorimessa	F	17	109	37
							Autorimessa	F	17	109	38
							Autorimessa	F	17	109	39
							Autorimessa	F	17	109	40
							Autorimessa	F	17	109	41
							Autorimessa	F	17	109	42
							Autorimessa	F	17	109	43
							Autorimessa	F	17	109	44
							Autorimessa	F	17	109	45

							Autorimessa	F	17	109	46
							Ufficio	F	17	109	701
							Ufficio	F	17	109	702
NOTE: Trattasi di porzione di Immobile.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
9	FPU0073	TOSCANA	FIRENZE (FI)	Via Panciatichi, 20, 20/A, 20/B e snc Via Vasco da Gama, 1 e 3	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. n.302 del 29/12/2005	Decreto del 20/12/2004 G.U. n.303 del 28/12/2004 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.253 del 28/10/2016	Uffici	F	34	932	1
										1119	1
										1120	1
										1121	1
										1122	5
										1123	1
										1124	---
										1491	---
							Cabina Elettrica	F	34	1125	1
							Ente Urbano	T	34	932	---
							Ente Urbano	T	34	1119	---
							Ente Urbano	T	34	1120	---
							Ente Urbano	T	34	1121	---
							Ente Urbano	T	34	1122	---
							Ente Urbano	T	34	1123	---
							Ente Urbano	T	34	1124	---
							Ente Urbano	T	34	1125	---
							Ente Urbano	T	34	1491	---
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
10	FPU0094	TOSCANA	SIENA (SI)	Via Pantaneto, 39, 41, 43, 45, 47, 49 e 51 Via di Folonica, 2 Piazzetta Grassi civici 4, 6, 8, 10, 12.	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 17/11/2004 G.U. n.302 del 27/12/2004 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.254 del 29/10/2016	Uffici	F	134	31	9
										34	12
										35	13
							Ente Urbano	T	134	31	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile identificato al Catasto Terreni con la Particella 31 del Foglio 134 e da porzioni d'immobile insistenti a parte delle Particelle 34 e 35 (il tutto come pervenuto da INPS e meglio individuato graficamente sull'originale scheda catastale del 23.05.1973 protocollo n.1632).											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
11	FPU0076	VENETO	VERONA (VR)	Via Giovanni Murari Brà, 35, 35A,35B,35C,35D,35E,35F, 35G,35H,35L e SNC	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 20/12/2004 G.U. n.303 del 28/12/2004 Decreto del 19/10/2016 G.U. n.253 del 28/10/2016	Autorimessa	F	296	618	1
							Autorimessa	F	296	618	2
							Autorimessa	F	296	618	3
							Autorimessa	F	296	618	4
							Autorimessa	F	296	623	84
										618	5
							Autorimessa	F	296	623	85
										618	6
							Beni Comuni	F	296	618	11
							Beni Comuni	F	296	618	12
							Negozio	F	296	623	1
							Negozio	F	296	623	2
							Negozio	F	296	623	3
							Negozio	F	296	623	4
							Negozio	F	296	623	5
							Negozio	F	296	623	6
							Negozio	F	296	623	8
							Autorimessa	F	296	623	16
							Autorimessa	F	296	623	17
							Autorimessa	F	296	623	18
							Autorimessa	F	296	623	19
							Autorimessa	F	296	623	20
							Autorimessa	F	296	623	21
							Autorimessa	F	296	623	22
							Autorimessa	F	296	623	23
							Autorimessa	F	296	623	24
							Autorimessa	F	296	623	25
							Autorimessa	F	296	623	26
							Autorimessa	F	296	623	27

							Autorimessa	F	296	623	28
							Autorimessa	F	296	623	41
							Autorimessa	F	296	623	42
							Autorimessa	F	296	623	43
							Autorimessa	F	296	623	44
							Autorimessa	F	296	623	45
							Autorimessa	F	296	623	46
							Autorimessa	F	296	623	47
							Autorimessa	F	296	623	48
							Autorimessa	F	296	623	49
							Autorimessa	F	296	623	50
							Autorimessa	F	296	623	51
							Autorimessa	F	296	623	52
							Autorimessa	F	296	623	53
							Autorimessa	F	296	623	59
							Autorimessa	F	296	623	60
							Autorimessa	F	296	623	61
							Autorimessa	F	296	623	62
							Autorimessa	F	296	623	63
							Autorimessa	F	296	623	64
							Autorimessa	F	296	623	65
							Autorimessa	F	296	623	66
							Autorimessa	F	296	623	67
							Autorimessa	F	296	623	68
							Autorimessa	F	296	623	69
							Autorimessa	F	296	623	70
							Autorimessa	F	296	623	71
							Autorimessa	F	296	623	72
							Autorimessa	F	296	623	73
							Autorimessa	F	296	623	74
							Autorimessa	F	296	623	75
							Autorimessa	F	296	623	76
							Autorimessa	F	296	623	77
							Autorimessa	F	296	623	78
							Autorimessa	F	296	623	79
							Autorimessa	F	296	623	80
							Autorimessa	F	296	623	81
							Ufficio	F	296	623	86
							Deposito	F	296	623	90
							Ufficio	F	296	623	91
							Deposito	F	296	623	95
							Autorimessa	F	296	623	96
							Autorimessa	F	296	623	97
							Autorimessa	F	296	623	98
							Autorimessa	F	296	623	99
							Autorimessa	F	296	623	100

							Autorimessa	F	296	623	101
							Autorimessa	F	296	623	102
							Autorimessa	F	296	623	103
							Autorimessa	F	296	623	104
							Autorimessa	F	296	623	105
							Autorimessa	F	296	623	106
							Autorimessa	F	296	623	107
							Autorimessa	F	296	623	108
							Autorimessa	F	296	623	109
							Autorimessa	F	296	623	110
							Autorimessa	F	296	623	111
							Autorimessa	F	296	623	112
							Autorimessa	F	296	623	113
							Autorimessa	F	296	623	114
							Autorimessa	F	296	623	115
							Autorimessa	F	296	623	116
							Autorimessa	F	296	623	117
							Autorimessa	F	296	623	118
							Autorimessa	F	296	623	119
							Autorimessa	F	296	623	120
							Autorimessa	F	296	623	121
							Autorimessa	F	296	623	122
							Autorimessa	F	296	623	123
							Autorimessa	F	296	623	124
							Autorimessa	F	296	623	125
							Autorimessa	F	296	623	126
							Autorimessa	F	296	623	127
							Autorimessa	F	296	623	128
							Autorimessa	F	296	623	129
							Autorimessa	F	296	623	130
							Autorimessa	F	296	623	131
							Autorimessa	F	296	623	132
							Autorimessa	F	296	623	133
							Autorimessa	F	296	623	134
							Autorimessa	F	296	623	135
							Autorimessa	F	296	623	136
							Autorimessa	F	296	623	137
							Autorimessa	F	296	623	138
							Autorimessa	F	296	623	139
							Autorimessa	F	296	623	140
							Autorimessa	F	296	623	141
							Autorimessa	F	296	623	142
							Autorimessa	F	296	623	143
							Autorimessa	F	296	623	144
							Autorimessa	F	296	623	145
							Autorimessa	F	296	623	146

							Autorimessa	F	296	623	147
							Autorimessa	F	296	623	148
							Autorimessa	F	296	623	149
							Autorimessa	F	296	623	150
							Autorimessa	F	296	623	151
							Autorimessa	F	296	623	152
							Autorimessa	F	296	623	153
							Autorimessa	F	296	623	154
							Autorimessa	F	296	623	155
							Autorimessa	F	296	623	156
							Autorimessa	F	296	623	157
							Autorimessa	F	296	623	158
							Autorimessa	F	296	623	159
							Autorimessa	F	296	623	160
							Autorimessa	F	296	623	161
							Autorimessa	F	296	623	162
							Autorimessa	F	296	623	163
							Autorimessa	F	296	623	164
							Autorimessa	F	296	623	165
							Autorimessa	F	296	623	166
							Autorimessa	F	296	623	167
							Autorimessa	F	296	623	168
							Autorimessa	F	296	623	169
							Autorimessa	F	296	623	170
							Autorimessa	F	296	623	171
							Autorimessa	F	296	623	172
							Autorimessa	F	296	623	173
							Autorimessa	F	296	623	174
							Autorimessa	F	296	623	175
							Autorimessa	F	296	623	176
							Autorimessa	F	296	623	177
							Autorimessa	F	296	623	178
							Autorimessa	F	296	623	179
							Autorimessa	F	296	623	180
							Autorimessa	F	296	623	181
							Autorimessa	F	296	623	182
							Autorimessa	F	296	623	183
							Autorimessa	F	296	623	184
							Autorimessa	F	296	623	185
							Autorimessa	F	296	623	186
							Autorimessa	F	296	623	187
							Autorimessa	F	296	623	188
							Beni Comuni	F	296	623	189
							Beni Comuni	F	296	623	190
							Beni Comuni	F	296	623	191
							Beni Comuni	F	296	623	192

							Beni Comuni	F	296	623	193
							Autorimessa	F	296	623	195
							Ufficio	F	296	623	196
							Ufficio	F	296	623	197
							Ufficio	F	296	623	198
							Autorimessa	F	296	623	199
							Autorimessa	F	296	623	200
							Autorimessa	F	296	623	201
							Autorimessa	F	296	623	202
							Autorimessa	F	296	623	203
							Autorimessa	F	296	623	204
							Autorimessa	F	296	623	205
							Autorimessa	F	296	623	206
							Autorimessa	F	296	623	207
							Autorimessa	F	296	623	208
							Autorimessa	F	296	623	209
							Autorimessa	F	296	623	210
							Autorimessa	F	296	623	211
							Autorimessa	F	296	623	212
							Autorimessa	F	296	623	213
							Autorimessa	F	296	623	214
							Autorimessa	F	296	623	215
							Autorimessa	F	296	623	216
							Autorimessa	F	296	623	217
							Autorimessa	F	296	623	218
							Autorimessa	F	296	623	219
							Autorimessa	F	296	623	220
							Autorimessa	F	296	623	221
							Autorimessa	F	296	623	222
							Ufficio	F	296	623	223
							Cabina Elettrica	F	296	624	1
							Ente Urbano	T	296	623	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile parte di un Complesso Immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
12	CAB106301	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	Località San Lorenzo (Monserrato)	Apporto del 23/12/2005 G.U. n.302 del 29/12/2005	Decreto del 19/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005 Decreto del 14/10/2014 G.U. n.245 del 21/10/2014	Uffici	F	4	1777	1
							Cabina Elettrica	F	4	1777	2
							Ente Urbano	T	4	1777	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
13	FPU0204	VENETO	BELLUNO (BL)	Via Jacopo Tasso,18	Trasferimento del 23/12/2005 G.U. 302 del 29/12/2005	Decreto del 19/12/2005 G.U. n.300 del 27/12/2005	Uffici	F	71	56	2
										1301	---
										1302	---
										1303	---
							Ente Urbano	T	71	1301	---
							Ente Urbano	T	71	1302	---
							Ente Urbano	T	71	1303	---
NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare											

17A02561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2017.

Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la realizzazione di un piano di interventi di promozione dell'export attuato tramite l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015;

Visto in particolare l'Asse III - Competitività PMI, azione 3.4.1 - «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale», del predetto Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal comitato di sorveglianza;

Considerata la necessità di dare attuazione agli interventi di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, previsti nell'ambito dell'azione 3.4.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Ritenuto di dover attuare la predetta azione per il tramite dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a € 50.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR è assegnata, nell'ambito dell'Asse III, azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale», alla realizzazione di un piano di interventi attuato tramite l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate, per l'importo di € 43.400.000,00, all'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 1 a favore delle piccole e medio imprese localizzate nelle «regioni meno sviluppate» e, per l'importo di € 6.600.000,00, all'attuazione degli interventi previsti nel medesimo piano a favore delle piccole e medio imprese localizzate nelle «regioni in transizione».

3. Il piano di interventi di cui al comma 1, è predisposto dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e approvato dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in conformità ai criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza per l'azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale».

4. Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono regolate le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate con il presente decreto, i criteri di rendicontazione e le modalità di monitoraggio e controllo.

5. La gestione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto è effettuata nell'ambito della contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse», in coerenza con i vincoli e i criteri propri del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 205

17A02577

DECRETO 5 aprile 2017.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto 19 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, il comma 8-*bis* concernente gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi del citato comma 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, che, nel ripartire le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi tra le diverse tipologie di intervento, destina ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, l'importo di € 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali € 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

Considerato che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico, tramite posta elettronica certificata, alle ore 17,11 dello stesso giorno, con la quale è comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10,00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

Considerato che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 6 aprile 2017, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Roma, 5 aprile 2017

Il direttore generale: SAPPINO

17A02649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 marzo 2017.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria).

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato e di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria;

Visto il comma 12, dell'art. 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;

Visto il citato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, come modificato dal comma 4, dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria incluse nel decreto ministeriale 28 ottobre 2016 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun «biennio» (ora triennio, ai sensi del richiamato comma 12, dell'art. 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2017, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al Corpo forestale dello Stato non verrà applicata la ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti;

Visto il richiamato comma 2, dell'art. 31, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, «... è effettuata esclusivamente in rapporto al numero

delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione ...»;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «... inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Vista la nota del 13 luglio 2016, prot. 238562, pervenuta in pari data, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2015, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota del 17 ottobre 2016, prot. 4247/2016, pervenuta in data 25 ottobre 2016, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2015, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione e attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito della Polizia di Stato.

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 28 ottobre 2016 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:

1) S.I.U.L.P. — n. 17 distacchi sindacali;

2) S.A.P. — n. 12 distacchi sindacali;

3) S.I.A.P. — n. 8 distacchi sindacali;

4) UGL – POLIZIA DI STATO — n. 6 distacchi sindacali;

5) S.I.L.P. CGIL — n. 6 distacchi sindacali;

6) CONSAP–ADP-ANIP-ITALIA SICURA — n. 5 distacchi sindacali;

7) FEDERAZIONE COISP — n. 5 distacchi sindacali;

8) FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.) — n. 4 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016-2018, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria.

Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto

ministeriale 28 ottobre 2016 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2016-2018, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:

1) S.A.P.Pe. — n. 9 distacchi sindacali;

2) O.S.A.P.P. — n. 5 distacchi sindacali;

3) UIL-PA P.P. — n. 4 distacchi sindacali;

4) Si.N.A.P.Pe. — n. 4 distacchi sindacali;

5) CISL. FNS — n. 3 distacchi sindacali;

6) USPP — n. 3 distacchi sindacali;

7) F.S.A.-C.N.P.P. — n. 2 distacchi sindacali;

8) CGIL FP/PP — n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1 e 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.

Art. 4.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 marzo 2017

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

17A02607

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (Ordinanza n. 444).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre

2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, nonché n. 438 del 16 febbraio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017», con la quale lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è prorogato di centottanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017, recante l'integrazione dello stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatesi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto in particolare l'art. 42 del sopra citato decreto-legge convertito n. 189/2016, che demanda al capo Dipartimento della protezione civile, sentito il commissario straordinario, l'adozione di ordinanze finalizzate a garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione per il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Sentito il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proseguimento dell'attività del Dipartimento della Protezione civile nei territori interessati dagli eventi sismici fino alla scadenza dello stato di emergenza

1. Il Dipartimento della protezione civile prosegue nel coordinamento, senza soluzione di continuità, delle seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attuazione degli appalti specifici per l'allestimento delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, oltre che delle misure alternative previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, fino al soddisfacimento dei relativi fabbisogni e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza, avvalendosi del soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, dott. Marco Guardabassi;

b) coordinamento dello svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 422/2016, nonché dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, fino al soddisfacimento delle esigenze legate alla gestione dell'emergenza;

c) coordinamento della gestione delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza in rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 citate in premessa, allocate sul cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello stato di emergenza, sulla base delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed enti interessati per l'attuazione delle misure attivate con le ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, ivi compresa, ove necessario, l'eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il coordinamento dell'impiego e della rendicontazione delle risorse rinvenienti dai trasferimenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) secondo le modalità stabilite dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che confluiranno sul medesimo cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) coordinamento degli interventi del volontariato di protezione civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonché della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive disposizioni attuative;

e) coordinamento dell'intervento delle risorse dei comuni intervenuti a seguito degli eventi sismici, organizzato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ai fini di supportare gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi in premessa, ivi compreso il coordinamento relativo all'applicazione delle connesse disposizioni in materia organizzativa ed operativa contenute nelle ordinanze di protezione civile, fino alla scadenza dello stato di emergenza;

f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 408/2016 relativamente agli interventi approvati entro il termine di cui al comma 2 nell'ambito del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale;

g) gestione delle attività contrattuali direttamente attivate dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle iniziative connesse con la gestione emergenziale fino alla conclusione degli effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

2. Il capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla progressiva rimodulazione dell'articolazione operativa del Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione dell'attività della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 388/2016 entro il termine del 7 aprile 2017. A decorrere da tale data, il Dipartimento della protezione civile assicura, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 mediante una struttura di missione appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa. In ragione degli specifici ambiti di attività, la predetta struttura di missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di cui al comma 1, anche al fine di continuare ad assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui territori interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di missione si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016 e, ove necessario, quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 405/2016. Nuclei di personale appartenente alla struttura di missione possono operare sul territorio, se necessario, anche con continuità. La struttura si avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni già a disposizione della Dicomac.

Art. 2.

Attività dei soggetti attuatori

1. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall'arch. Antonia Pasqua Recchia, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dal segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge le eventuali attività residue volte alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 393/2016 operando nel quadro delle attribuzioni previste dal decreto-legge n. 189/2016 convertito, mediante l'Ufficio del soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016.

2. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall'ing. Claudio De Angelis, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le eventuali attività residue volte all'adozione delle contromisure tecniche urgenti su manufatti edilizi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 393/2016 mediante le direzioni regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

3. A decorrere dal 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 189/2016 convertito, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni finalizzate a quanto stabilito all'art. 4, comma 1, per la parte di rete viaria contemplata negli stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, nonché delle relative eventuali rimodulazioni, approvati entro il termine indicato all'art. 1, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del predetto programma, sentito il Dipartimento della protezione civile ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente posti in essere direttamente dagli enti gestori competenti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza assicurando, per questi ultimi, il coordinamento operativo e il monitoraggio come stabilito all'art. 4, comma 4, nonché, in via generale, le funzioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 408/2016.

4. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dalla dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 408/2016, sono assicurate dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge le eventuali attività residue volte alla realizzazione e all'allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, commi da 4 a 8 dell'ordinanza n. 408/2016, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito.

Art. 3.

Ambiti regionali di coordinamento

1. Ferme restando le funzioni mantenute in capo al Dipartimento della protezione civile indicate in relazione alle iniziative espressamente indicate al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attività per le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali, assicurano il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa.

2. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 1 maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza sono sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile sulle contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine, aperte per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie operazioni contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020. A tal fine, i presidenti delle regioni provvedono alle previste rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile che assicura, esperite le necessarie verifiche, il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della presente ordinanza anche, ove necessario, mediante eventuali anticipazioni finalizzate ad evitare soluzioni di continuità nelle attività di assistenza alle popolazioni interessate.

3. Successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, alle future attività, si provvederà nell'ambito delle misure finalizzate alla ricostruzione e all'assistenza alle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza.

4. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diversi da quelli disciplinati con le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.

5. All'esito della liquidazione delle attività di cui al presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilità speciali di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a seguito della chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 5, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2017

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

ALLEGATO *1*

ATTIVITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
contributo per l'autonoma sistemazione	art. 3 dell'OCDPC 388/2016, in combinato disposto con l'art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettera a), e l'art. 5 dell'OCDPC 408/2016	La Regione cura l'ordinata attuazione della misura e eroga ai Comuni le relative risorse finanziarie mediante la c.s. istituita per la gestione emergenziale.
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione	art. 2 dell'OCDPC 389/2016	La Regione raccoglie le comunicazioni dei gestori dei servizi di raccolta.
gestione delle macerie	art. 3 dell'OCDPC 391/2016, in combinato disposto con l'art. 12 dell'OCDPC 394/2016 e con le disposizioni in materia introdotte nel DL 189/2016, convertito, e, da ultimo, nel DL 8/2017 oltre che con quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dell'OCDPC 394/2016 (in caso di presenza di amianto), dall'art. 5 dell'OCDPC 399/2016.	La Regione opera quale soggetto responsabile per l'attuazione delle misure, anche avvalendosi dei Comuni. In relazione ai rifiuti contenenti amianto sono previsti compiti in capo alle Agenzie regionali di tutela ambientale e Aziende sanitarie territorialmente competenti. Le misure sono integrate con quelle contenute nel Capo III del DL 189/2016, convertito, come modificato dal DL 8/2017, in corso di conversione e non espressamente affidate al Commissario per la Ricostruzione.
disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del SNPC (straordinari e indennità)	art. 5 dell'OCDPC 392/2016, in particolare il c. 4, in combinato disposto con l'art. 2 dell'OCDPC 396/2016 e con l'art. 7 dell'OCDPC 400/2016	La Regione provvede all'istruttoria per l'applicazione delle misure alle proprie strutture e agli enti locali di rispettiva competenza, e la relativa disciplina è definita fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo)	art.7 OCDPC n. 438/2017	La Regione Abruzzo provvede all'applicazione di tali misure
ottimizzazione delle attività regionali	art. 1 dell'OCDPC 393/2016	Il Presidente della Regione può disporre misure organizzative straordinarie finalizzate all'ottimizzazione dell'azione emergenziale.

misure finalizzate al trasferimento e ricovero degli animali	Art. 7, c. 1, dell'OCDPC 393/2016	Autorizzazioni in deroga in capo alle ASL
realizzazione di stalle ed altri impianti temporanei per stabulazione, alimentazione e mungitura in ambito zootecnico oltre che per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari	Art. 7, c. 3, dell'OCDPC 393/2016, in combinato disposto con l'art. 6 dell'OCDPC 396/2016, l'art. 4 dell'OCDPC 399/2016, l'art. 1 dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3 dell'OCDPC 431/2017	La Regione cura direttamente la realizzazione e messa in opera degli impianti temporanei per le finalità indicate, ovvero coordinano l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo, nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati interessati
realizzazione delle SAE	art. 1 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 2 dell'OCDPC 399/2016, gli artt. 4 e 5 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 8/2017	La Regione (o il suo Presidente) è responsabile dell'appalto specifico nell'ambito dell'accordo-quadro Consip/DPC e realizza le opere di urbanizzazione necessarie, definendo le aree sulla base delle segnalazioni dei Comuni e d'intesa con questi, espletando le verifiche di idonetià tecnica sulle medesime. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Curano le procedura in materia di valutazione di incidenza e le eventuali riperimetrazioni previste dalle vigenti normative in materia ambientale. Le misure sono integrate con quelle contenute nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione.
strutture temporanee ad usi pubblici	art. 2 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 4 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione definisce le aree, d'intesa con i Comuni sulla base della ricognizione dei fabbisogni da questi svolta, disponendo anche le necessarie verifiche tecniche. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL 189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione.
ospitalità della popolazione evacuata in strutture alberghiere	art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettera c)	La Regione cura l'ordinata attuazione della misura, stipulando appositi protocolli con i Comuni interessati e/o convenzioni con le organizzazioni rappresentative delle imprese .
altre soluzioni temporanee per assicurare l'ospitalità delle popolazioni evacuate	art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettere b), d) ed e), in combinato disposto con l'art. 14 del DL 8/2017	La Regione cura l'ordinata attuazione delle diverse misure alternative (ospitalità presso strutture pubbliche, utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case previe intese con i proprietari, altre soluzioni temporanee quali, in particolare, quelle individuate dall'art. 14 del DL 8/2017, che prevede specifici percorsi in capo alle Regioni, in raccordo con i Comuni).

interventi per favorire la continuità delle attività economiche e produttive e realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive	art. 6 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 dell'OCDPC 408/2016, l'art. 1 dell'OCDPC 414/2016 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione, d'intesa con i Comuni, pianifica il fabbisogno di aree e spazi temporanei per assicurare la continuità delle attività economiche e produttive e opera quale soggetto attuatore per la realizzazione di strutture temporanee a ciò dedicate, individuando i fabbisogni d'intesa con i Comuni e provvedendo al coordinamento delle operazioni di acquisizione delle aree e relativa urbanizzazione, oltre che alla realizzazione delle strutture medesime. Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL 189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione. Fabbisogno finanziario approvato dal DPC ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'OCDPC 408)
istruttoria e liquidazione rimborsi ex artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 per le OdV iscritte nei rispettivi elenchi territoriali	art. 4 OCDPC 396/2016	La Regione cura l'istruttoria e la liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei volontari e alle OdV iscritte nel proprio elenco territoriale, previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del DPC
realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE) per i conduttori di allevamenti zootecnici	art. 3 OCDPC 399/2016 in combinato disposto con l'art. 1 dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione opera quale soggetto attuatore per l'individuazione dei fabbisogni, d'intesa con i Comuni, la realizzazione delle urbanizzazioni e l'acquisizione dei moduli, in relazione alle competenze specifiche attribuite alla Regione Umbria (prima fase), ovvero coordinano l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo, nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati interessati. Le misure sono integrate con quelle contenute nell'art. 4-bis del DL 189/2016, convertito e nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione.
realizzazione di strutture modulari temporanee per la continuità dei servizi sanitari territoriali	art. 2 dell'OCDPC 408/2016, in combinato disposto con l'art. 1 dell'OCDPC 414/2016	la Regione è responsabile dell'intera filiera delle azioni necessarie a tale scopo, come declinate nella tabella in all. 1 all'OCDPC 408/2016
potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale	art. 6 dell'OCDPC 418/2016, art. 6 dell'OCDPC 431/2017 e art. 4 dell'OCDPC 438/2017	La Regione predispone un piano di potenziamento per le finalità specificate nelle diverse norme (si applicano solo a Marche, Umbria e Lazio).
ripristino urgente della capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile	art. 5 dell'OCDPC 438/2017	La Regione predispone l'elenco delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi da ripristinare in relazione alla rispettiva colonna mobile (inclusi i materiali di proprietà o affidati alle rispettive OdV)

17A02578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERA 23 marzo 2017.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018. (Delibera n. 1/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 12, comma 1;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, e, in particolare, l'art. 2 comma 1;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (legge n. 125/2014, art. 12 comma 1).

La versione integrale del documento è pubblicata sul sito della Cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Roma, 23 marzo 2017

Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

17A02644

DELIBERA 23 marzo 2017.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015. (Delibera n. 2/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 12, comma 4;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, e, in particolare, l'art. 2 comma 1;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvata la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (legge n. 125/2014 art. 12, comma 4).

La versione integrale del documento è pubblicata sul sito della Cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Roma, 23 marzo 2017

Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

17A02645

DELIBERA 23 marzo 2017.

Creazione di gruppi di lavoro tematici. (Delibera n. 3/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, ed in particolare l'art. 2;

Considerata l'opportunità di creare gruppi di lavoro tematici che favoriscano l'approfondimento su temi trasversali della cooperazione allo sviluppo, a supporto dell'attività del Comitato stesso;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

1) Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) si avvale dei seguenti gruppi di lavoro tematici:

1. migrazioni e sviluppo;

2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia;

3. formazione professionale, istruzione secondaria e università;

4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;

5. Africa sub-sahariana.

2) Nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, tali gruppi facilitano e istruiscono il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti.

3) Ciascun gruppo individuerà al proprio interno un coordinatore, responsabile della convocazione delle riunioni, di stabilirne il piano di lavoro e di riferire sull'andamento al CICS. La prima riunione di ciascun gruppo di lavoro è convocata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro tre mesi dalla presente delibera.

4) La partecipazione a ciascun gruppo è aperta, a livello di Vice Ministro, sottosegretario o funzionario di livello dirigenziale, alle amministrazioni dello Stato i cui titolari compongono il CICS e alle altre aventi competenza nelle materie trattate.

Roma, 23 marzo 2017

Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

17A02646

DELIBERA 23 marzo 2017.

Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. (Delibera n. 4/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (la «legge n. 125/2014») recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto l'art. 8, comma 1-*bis*, primo periodo, della legge n. 125/2014, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui una quota del fondo rotativo di cui al comma 1 del suddetto art. 8, stabilita dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 4;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui, nell'ambito delle finalità della predetta legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;

Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014, secondo cui la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;

Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Articolo unico

1. La quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia previsto dal comma 1-*bis* del medesimo articolo per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 4, è stabilita nella misura di 50 milioni di euro a valere sul sottoconto di cui all'art. 8, comma 1 della predetta legge. Le disponibilità per crediti concessionali sul predetto fondo rotativo fuori bilancio sono ridotte di pari importo.

2. La quota di cui al comma l, confluisce in un sottoconto, appositamente creato, denominato «sottoconto fondo di garanzia ex art. 8».

Roma, 23 marzo 2017

Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

17A02647

DELIBERA 23 marzo 2017.

Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio che può essere impiegata annualmente, dei criteri per la selezione delle iniziative e delle condizioni di concessione dei crediti. (Delibera n. 5/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante, la «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto l'art. 15 della legge n. 125 del 2014 che ha istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui, nell'ambito delle finalità della predetta legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;

Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, secondo cui una quota del fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge n. 125 del 2014 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;

c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui all'art. 27, comma 3, lettera *a)* della legge n. 125 del 2014, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti;

Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 125 del 2014 che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014, che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti;

Visto l'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, secondo cui all'istituto gestore di cui all'art. 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore, e che le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'art. 8;

Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la gestione del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26, della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la concessione dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014;

Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 125 del 2014;

Considerato che il saldo del sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, al 31 dicembre 2016, è pari a € 107.133.569,91;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, la presente delibera stabilisce la quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 27, comma 3 che può essere impiegata annualmente, i criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

2. Conformemente all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, l'utilizzo della quota del fondo rotativo è destinata alle seguenti operazioni:

a) la concessione ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, (di seguito «crediti agevolati») con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali (di seguito «beneficiari»), affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS, che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner (di seguito, «iniziative»);

c) la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi partner, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti (di seguito «fondo di garanzia»).

3. Nell'ambito della presente delibera, per impresa mista, si intende un'impresa costituita o da costituirsi in un Paese partner, come successivamente definito, al cui capitale di rischio partecipi almeno un'impresa italiana per una percentuale non inferiore al 20%.

Art. 2.

Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente

1. La quota del fondo rotativo che può essere annualmente impiegata per le finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, è pari alle disponibilità esistenti sul sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, come *pro tempore* variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati al medesimo sottoconto per effetto della gestione.

Art. 3.

Criteri di selezione geografici e settoriali

1. I crediti agevolati e il fondo di garanzia sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner, privilegiando la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della predetta legge anche attraverso la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. I crediti agevolati e il fondo di garanzia possono essere concessi esclusivamente qualora le imprese miste o le iniziative siano localizzate nei Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC (di seguito «Paesi partner»).

3. L'impresa mista o le iniziative devono operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti:

a) industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

b) artigianato;

c) edilizia popolare;

d) servizi locali di pubblico interesse ed eventuali opere infrastrutturali nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

e) microfinanza, servizi per la microimprenditoria, finanza sociale e d'impatto, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo con particolare riguardo a quello sostenibile;

f) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

g) fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;

h) formazione professionale ed educazione.

Art. 4.

Motivi generali di esclusione e di revoca

1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei benefici, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.

Capo II

CREDITI AGEVOLATI AD IMPRESE ITALIANE

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica ai crediti agevolati, di cui all'art. 27, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 125 del 2014.

Art. 6.

Requisiti oggettivi

1. I crediti agevolati possono essere concessi per:

a) partecipazioni di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

b) aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

2. La proposta deve soddisfare i seguenti criteri:

a) la domanda del credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista da parte dell'impresa italiana richiedente;

b) il capitale di rischio nell'impresa mista del socio italiano richiedente il credito agevolato non deve essere inferiore al 20% del totale;

c) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale;

d) l'iniziativa non deve comportare delocalizzazione e, in particolare, deve prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;

e) l'iniziativa è localizzata in un Paese partner che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri;

f) l'iniziativa deve essere tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile.

Art. 7.

Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente

1. L'impresa richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere costituita secondo le forme previste dalla legge italiana;

b) essere iscritta in Italia nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

c) possedere una comprovata esperienza nel settore in cui opera l'impresa mista.

2. Nella concessione dei crediti agevolati, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese.

Art. 8.

Condizioni finanziarie

1. Il credito agevolato non può superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non può essere superiore a euro 10.000.000. Il credito agevolato può finanziare conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura devono avere carattere tangibile e la loro quota non può in ogni caso superare il 20% del conferimento dell'impresa italiana. Il conferimento in natura è oggetto di specifica analisi di congruità nell'ambito dell'istruttoria.

2. Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni.

3. L'impresa italiana che, prima della scadenza del credito agevolato, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento deve darne immediata comunicazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsare una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve rimborsare l'intero credito residuo.

4. Se, successivamente alla concessione del credito agevolato, la partecipazione del socio locale scende al di sotto del 25% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana dovrà darne immediata comunicazione e adeguata motivazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti. Se tale situazione perdura per un periodo superiore a sei mesi, il credito agevolato può essere revocato.

5. Se una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati per una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il credito agevolato è erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente.

7. La Cassa depositi e prestiti può richiedere garanzie sul credito agevolato.

8. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie.

9. Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista è convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo III

CREDITI AGEVOLATI AD INVESTITORI PUBBLICI O PRIVATI O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle iniziative di cui all'art. 27, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 125 del 2014.

Art. 10.

Requisiti oggettivi

1. I crediti agevolati possono essere concessi ai beneficiari:

a) che finanzino, in qualunque forma, imprese miste, costituite o da costituirsi;

b) che eroghino altre forme di agevolazione che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner.

2. Ai fini del precedente comma 1, lettera *b)*, per «altre forme di agevolazione» devono intendersi i seguenti interventi finanziari: la concessione di finanziamenti, l'acquisto di crediti di impresa, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o il ricorso ad altre modalità di intermediazione o di concessione di capitale di debito, la sottoscrizione di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

3. Il differenziale tra il tasso del credito agevolato e il tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, deve essere, ove applicabile, integralmente trasferito alle iniziative.

4. I crediti agevolati disciplinati dal presente Capo devono essere coerenti con l'oggetto e le finalità della legge n. 125 del 2014. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo verifica il rispetto di tale condizione in sede di approvazione di ciascuna domanda.

Art. 11.

Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. I beneficiari dei crediti agevolati, pubblici o privati, devono aver maturato una comprovata esperienza in operazioni analoghe alle iniziative per le quali richiedono il credito agevolato.

Art. 12.

Condizioni finanziarie

1. Il credito agevolato non può superare il 50% delle iniziative oggetto di finanziamento e non può essere superiore a 10.000.000 di euro.

2. Il tasso di interesse agevolato è fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato è rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni.

3. Il credito agevolato è erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di idonea documentazione.

4. La Cassa depositi e prestiti può richiedere garanzie sul credito agevolato.

5. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie.

6. Se denominato in valuta estera, il finanziamento dei beneficiari alle iniziative è convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo IV

FONDO DI GARANZIA PER PRESTITI A FAVORE DI IMPRESE MISTE

Art. 13.

Percentuali di copertura della garanzia

1. La garanzia concessa a valere sul fondo di garanzia non può eccedere l'80% dell'ammontare dei prestiti di cui all'art. 27, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 125 del 2014.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Disposizioni attuative e transitorie

1. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, definisce le modalità operative per le attività previste dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, con una o più deliberazioni da adottare entro sei mesi dalla presente deliberazione, su proposta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 23 marzo 2017

Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

17A02648

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto n. 1: S.S. 77 «Val di Chienti», tratta Foligno-Pontelatrave (CUP F12C03000050011) - Modifica raccomandazioni di cui alla delibera n. 83/2008 e ripartizione risorse per opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto. (Delibera n. 65/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria») e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Marche Umbria», gli interventi «SS 77 Foligno-Pontelatrave ML 1/L1/1.2» e «SS 77 Foligno-Pontelatrave ML 1/L2/2.1», corrispondenti ai sublotti 1.2 e 2.1 di cui alla delibera 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i., e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle Direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di

procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2012), 19 luglio 2013, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2013), 8 agosto 2013, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294/2013), e 23 dicembre 2015, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2016), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse o assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria;

Vista la proposta di cui alla nota 18 novembre 2016, n. 43441, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - Maxi lotto n. 1 - Lavori di completamento della direttrice SS 77 «Val di Chienti» Civitanova Marche - Foligno tramite realizzazione del tratto Collesentino II - Foligno e degli interventi di completamento», inviando la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che con la citata delibera n. 13/2004 è stato approvato, tra gli altri, nell'ambito del Maxi lotto 1 del Quadrilatero Marche Umbria, il progetto preliminare della «SS 77 Val di Chienti, tratta Pontelatrave - Foligno», del costo di 1.098 milioni di euro, con la prescrizione n. 1 di cui all'allegato 2 alla medesima delibera, di «prevedere compensazioni per un importo almeno pari al 2% dell'importo dei lavori»;

che, con la successiva delibera n. 83/2008, è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del suddetto intervento, del costo di 1.095,4 milioni di euro, che non comprende la parte relativa al semisvincolo di Val Menotre, stabilendo, tra l'altro, che, qualora il soggetto aggiudicatore dell'intervento avesse ritenuto «di non poter dar seguito a dette raccomandazioni», avrebbe dovuto fornire «al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero [delle infrastrutture e dei trasporti] di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative»;

che Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (QMU), soggetto aggiudicatore dell'intervento, ha trasmesso al Ministero la relazione 1° giugno 2016, con la quale il Responsabile unico del progetto (RUP) ha quantificato in 17,9 milioni di euro il valore delle opere compensative previste per i sublotti 1.2 e 2.1 di cui al tratto Collesentino II - Pontelatrave - Foligno della SS 77, importo che corrisponde, coerentemente con la prescrizione n. 1 di cui all'Allegato 2 della delibera n. 13/2004, a poco più del 2% del costo della voce lavori previsti nel progetto esecutivo (877,6 milioni di euro);

che, a fronte di tale costo delle opere compensative, sono stati erogati o impegnati per progetti in corso di esecuzione 16,3 milioni di euro e rimangono quindi da realizzare opere per 1,6 milioni di euro;

che, nel corso d'incontri tra QMU e i Comuni di Foligno, Serravalle di Chienti e Muccia, interessati dalla costruzione del tratto stradale in esame, è stata tra l'altro rappresentata la necessità di ottemperare alla raccomandazione n. 55 di cui alla delibera n. 83/2008, concernente la realizzazione di un «centro logistico per il deposito sale ed il ricovero dei mezzi di manutenzione ed intervento dell'Anas»;

che i Compartimenti Anas delle Marche e dell'Umbria hanno chiesto di realizzare i rispettivi centri logistici a servizio del nuovo asse viario e che sono state quindi individuate le seguenti tre aree da destinare ai predetti centri: presso lo svincolo di Serravalle di Chienti per il Compartimento Anas delle Marche e presso lo svincolo di Colfiorito e l'area di cantiere S8 per il Compartimento Anas dell'Umbria;

che QMU, a marzo 2016, ha chiesto al contraente generale di trasmettere i progetti di ripristino delle suddette tre aree, per la successiva realizzazione dei centri logistici da parte dei citati Compartimenti, prevedendo, per tali aree, la sistemazione del piazzale, la regimazione delle acque e la predisposizione di accessi e recinzioni;

che, detratto dal suddetto valore di 1,6 milioni di euro delle opere compensative ancora da realizzare il costo stimato di 0,4 milioni di euro per la realizzazione dei centri logistici nei Compartimenti Anas delle Marche e dell'Umbria, rimangono utilizzabili da parte dei Comuni di Foligno, Serravalle di Chienti e Muccia per le predette opere ancora da realizzare 1,2 milioni di euro;

che si è proceduto a una valutazione finalizzata a quantificare l'entità dei contributi da destinare a ciascuno dei comuni interessati dalle predette opere, considerando i seguenti parametri: *i)* chilometri di strade interessate dal transito dei mezzi d'opera; *ii)* superfici espropriate per la realizzazione del nuovo asse; *iii)* disagi arrecati nel corso delle lavorazioni;

che tramite l'utilizzo di tali parametri si è pervenuti alla seguente quantificazione dei contributi da corrispondere ai Comuni: per il Comune di Foligno 0,6 milioni di euro, per il Comune di Serravalle di Chienti 0,4 milioni di euro e per il Comune di Muccia 0,2 milioni di euro;

che il 28 ottobre 2016 i sindaci dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia hanno fatto presente che le opere compensative di rispettivo interesse, di cui alle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 riportate nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008, risultano non più attuali a seguito dei recenti eventi sismici, che hanno causato la quasi totale inagibilità dei rispettivi centri abitati;

che, alla luce di quanto sopra, il Ministero propone di eliminare le citate raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui alla delibera n. 83/2008 e disporre che QMU destini i citati finanziamenti di 0,4 milioni di euro e di 0,2 milioni di euro, inizialmente previsti per opere compensative di competenza dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, a favore dei medesimi comuni per la realizzazione d'interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto, prevedendo la relativa rendicontazione;

Considerato che il soggetto aggiudicatore dell'intervento ha esposto le motivazioni per la mancata attuazione delle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 proponendo modalità alternative per le compensazioni richieste dai Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, e che il Ministero ha fatto propria tale proposta;

Ritenuto, in considerazione della peculiarità della situazione dei comuni sopra citati, coinvolti nel sisma di agosto 2016, di condividere la proposta formulata dal Ministero con la prescrizione che gli stessi rendicontino gli utilizzi dei suddetti finanziamenti al medesimo Ministero, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore QMU;

Considerato che il valore complessivo per compensazioni risulta ora di 17,5 milioni di euro, pari al 2% dell'importo dei lavori come previsto dalla delibera n. 13/2004;

Considerato che, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e per gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) deve risultare comunque non superiore al 2% dell'intero costo dell'opera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Le raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50, il cui testo è riportato nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 citata in premessa, sono considerate non attuabili per le motivazioni esposte in premessa e di conseguenza espunte.

2. Le risorse disponibili per le opere compensative ancora da realizzare nei Comuni di Serravalle di Chienti e Muccia, quantificate in 0,4 milioni di euro per il Comune di Serravalle di Chienti e in 0,2 milioni di euro per il Comune di Muccia, sono destinate ai medesimi comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto.

3. I predetti Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia rendiconteranno gli utilizzi delle suddette risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 311

17A02650

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Delibera n. 68/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 che all'art. 8, stabilisce che i Ministeri predispongano le linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del documento pluriennale di pianificazio-

ne (DPP), definendo i criteri e le procedure per la valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi per la selezione degli interventi da includere nel suddetto DPP e per la valutazione *ex post* dei predetti interventi e che i Ministeri adottino le linee guida e le trasmettano a questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, che definisce, il modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione degli investimenti pubblici, in attuazione dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo n. 228/2011;

Visto il «Vademecum per l'applicazione del modello di linee guida ai fini della predisposizione del Documento pluriennale di pianificazione ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011 (aprile 2014) e relativo addendum (1° aprile 2015), pubblicati sul sito web del Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri (http://www.programmazioneeconomica.gov.it/pubblicazioni/);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti) che all'art. 201, comma 1, prevede, tra l'altro, che al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, si utilizzano i documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la nota 24 novembre 2016, n. 44304, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (MIT), ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'argomento «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (Linee guida) ed ha trasmesso la relativa documentazione;

Considerate le risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che le linee guida prefigurano un percorso di valutazione degli investimenti in opere pubbliche coerente con il dettato del decreto legislativo n. 228/2011 e che è illustrato in maniera esaustiva sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda gli aspetti di natura logico procedurale;

che, come esplicitamente rappresentato dal Ministero, le linee guida si riferiscono agli interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto, in virtù della loro significatività per numero di interventi ed ammontare delle risorse stanziate e che il quadro delle competenze del Ministero include altri settori di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese, per i quali il Documento rinvia alla relativa letteratura di settore, non illustrando metodologie specifiche di analisi;

che le linee guida in esame sono suddivise in sei capitoli (1. Definizione dell'ambito di applicazione, 2. Valutazione ex-ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, 3. Valutazione ex-ante delle singole opere, 4. Selezione delle opere, 5. Valutazione ex-post delle opere, 6. Attività degli organi di valutazione), quattro appendici tematiche ed un allegato (La gestione della fase transitoria), che definisce, nelle more della piena applicazione del decreto codice degli appalti, le modalità di valutazione e selezione delle opere che saranno comprese nel primo DPP;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le raccomandazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'assenso degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

del contenuto delle «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» redatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesse con nota 24 novembre 2016, n. 44304, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

1) illustrare come la metodologia prefigurata per la valutazione degli investimenti in infrastrutture di trasporto si declini per le altre tipologie di opere, evidenziando almeno le caratteristiche principali degli specifici percorsi di valutazione. L'opportunità di tale integrazione è già prefigurata nell'introduzione delle linee guida in esame. Si segnala inoltre come, per quanto riguarda i programmi di opere di minore entità, la cui rilevanza strategica deriva dalla «massa critica di insieme», sia opportuno individuare idonee modalità di valutazione;

2) includere in maniera esplicita fra gli ambiti di applicazione delle linee guida il settore dello Sviluppo urbano sostenibile, la cui strategicità emerge nel Documento «Connettere l'Italia», già allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2016;

3) rappresentare come il DPP sarà strutturato per costituire anche a regime, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011 e del decreto legislativo n. 50/2016 (art. 200, comma 3 e art. 201, comma 3), il luogo di raccordo e messa in coerenza fra la programmazione ordinaria e la programmazione delle risorse aggiuntive, specialmente quelle afferenti alle politiche di coesione (Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e Fondo sviluppo e coesione (FSC)), inclusi i programmi operativi nazionali e i patti con le regioni e le città metropolitane), illustrando anche come i vari step del processo valutativo tengono conto della complementarietà degli interventi afferenti ai diversi ambiti di programmazione e tenendo conto dei nuovi orientamenti che stanno emergendo in sede europea in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture;

4) esplicitare nell'ambito del DPP le rispettive funzioni del Ministero e delle aziende o enti vigilati attuatori degli investimenti nel percorso di valutazione, a partire dalla rilevazione del fabbisogno, in particolare con riferimento alla selezione delle opere da co-finanziare;

5) analizzare ed esplicitare meglio le relazioni tra il DPP e i Programmi triennali delle opere pubbliche di cui all'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016;

6) riguardo alla «Gestione della fase transitoria» fino al primo DPP, indicare le metodologie da adottare per la valutazione delle proposte di finanza di progetto dichiarate di pubblico interesse, ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (*cfr.* art. 216, comma 23);

7) a pag. 2, alla fine della nota 2, aggiungere: «L'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 229/2011 è stato ampliato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 40 del decreto legislativo n. 97/2016 (modifiche all'art. 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013) per cui, a decorrere dal 23 giugno 2016, i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di monitoraggio per il settore delle opere pubbliche sono «Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche …»;

8) a pag. 29 nel box «Analisi comparata dei costi di realizzazione (benchmarking)» inserire il riferimento alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio opere pubbliche (MOP) quale ulteriore banca dati da cui reperire informazioni sui costi sostenuti per la realizzazione di opere pubbliche;

9) al Cap. 5, punto 1, pag. 55, terzo capoverso, dopo le parole «incluse quelle contenute» inserire le parole «nel sistema MIP/CUP e»;

10) al Cap. 5, punto 3, pag. 57, secondo capoverso, eliminare le parole «, nel caso di opere inserite nella politica di coesione,»;

11) a pag. 55 e 57 eliminare la parola «unitaria»;

12) a pag. 100, in riferimento alla struttura della scheda progetto per le opere da inserire nel primo DPP (regime transitorio), prevedere tra le informazioni della scheda anche il CUP che identifica in modo univoco l'opera e consente di monitorarne l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 296

17A02576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daivonex».

Estratto determina AAM/PPA n. 300 del 24 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale DAIVONEX.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Daivonex», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028253019 - «0,005% unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028253021 - «0,005% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 028253033 - «0,005% crema» tubo 100 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S con sede legale e domicilio in 55 Industriparken - 2750 Ballerup (Danimarca).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02562

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico».

Estratto determina AAM/PPA n. 301 del 24 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.6.a) Modifica delle indicazioni terapeutiche, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FLUORESCEINA SODICA MONICO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.4 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Fluoresceina sodica Monico, nella forma e confezione:

A.I.C. n. 034416014 - «1g/5ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a. (codice fiscale 00228550273) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre - Venezia (VE) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02563

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triveram» e «Stapressial».

Estratto determina AAM/PPA n. 302 del 24 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.3.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali, relativamente ai medicinali TRIVERAM e STAPRESSIAL;

Numero di procedura: N. FI/H/xxxx//WS/032.

Titolari A.I.C.: Les Laboratoires Servier, con sede legale e domicilio fiscale in Suresnes Cedex, 50, Rue Carnot, cap 92284, Francia (FR);

Ist.Farm.Biol.Stroder S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Luca Passi, 85, cap. 00166, Italia, codice fiscale 00394900484.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colchicina Lirca».

Estratto determina AAM/PPA n. 339 del 27 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.6.a Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica; Ulteriori modifiche degli stampati, relativamente al medicinale COLCHICINA LIRCA;

È autorizzata l'aggiunta della nuova indicazione terapeutica «Trattamento della pericardite acuta e della pericardite ricorrente» e relativo schema posologico; sono inoltre approvati ulteriori aggiornamenti del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Colchicina Lirca», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 009964038 - «1 mg compresse» 60 compresse in 3 blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA con sede legale e domicilio in Rua Dos Murcas, 88, 9000-051 - Funchal (Portogallo).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02565

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Moment», «Momentact» e «Momentact Analgesico».

Estratto determina AAM/PPA n. 340 del 27 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.z) Altre variazioni, e la Variazione di tipo IB: C.I.z), relativamente ai medicinali MOMENT, MOMENTACT e MOMENTACT ANALGESICO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Moment», «Momentact» e «Momentact analgesico», nella forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02566

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilexim».

Estratto determina AAM/PPA n. 341 del 27 marzo 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TILEXIM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Tilexim», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027020027 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 027020039 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 027020054 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. (codice fiscale n. 13118231003), con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00071 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02567

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopid».

Estratto determina AAM/PPA n. 342 del 27 marzo 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LOPID.

Numero di procedura: NL/H/0577/001-004/II/034/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Lopid», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025445026 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 025445053 - «900 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02568

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 343 del 27 marzo 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.z) relativamente al medicinale: ESOMEPRAZOLO DOC.

Numero procedura europea: NL/H/3138/001-002/II/022.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del produttore Sun Pharmaceutical industries Limited - India, relativo alla sostanza attiva esomeprazolo magnesio (amorfo).

ASMF NL 02201;

Applicants Part Version 003 (15-12-2015);

Restricted Part Version 004 (15-12-2015),

relativamente al medicinale «Esomeprazolo Doc», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02569

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin a seguito delle variazioni delle condizioni di approvazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2017.

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 360/2017 che stabilisce la modifica delle condizioni di impiego della sostanza attiva buprofezin limitandone l'utilizzo alle solo colture non edibili.

Pertanto risulta necessario modificare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin. Il termine ultimo stabilito per adeguare le etichette è il 21 giugno 2017 e, di conseguenza, entro tale data devono essere notificate alla scrivente Direzione le etichette aggiornate secondo il nuovo impiego.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della modifica, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari con etichette non aggiornate, è consentita per 6 mesi dalla data di modifica e, pertanto, fino al 21 dicembre 2017.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari muniti della etichetta non adeguata, a base della sostanza attiva buprofezin, è consentito per 12 mesi dal termine ultimo stabilito per l'adeguamento e, pertanto, fino al 21 giugno 2018.

Sarà possibile consultare le etichette opportunamente modificate dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva buprofezin sulla banca dati di questo Ministero all'indirizzo:

«http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_alimenti.html»

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari modificati, contenenti la sostanza attiva in questione, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta modifica e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate nonché sul portale del Ministero.

17A02579

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fusione per incorporazione in «Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.» di «Invest Eurofid S.p.a.», con conseguente decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «Invest Eurofid S.p.a.» e modifica della denominazione sociale della società «Widar Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.» in «Widar Eurofid S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.».

Con d.d. 29 marzo 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, si è determinato quanto segue:

Art. 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 13 giugno 1992, modificato in date 24 dicembre 1996, 11 aprile 2000 e 14 aprile 2011, alla società «INVEST EUROFID S.P.A.», con sede legale in Empoli (Firenze), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04195131000, per effetto della deliberazione del 24 aprile 2012 e dell'atto di fusione del 20 dicembre 2016, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «WIDAR Società Fiduciaria e di Revisione S.P.A.», in forma abbreviata «WIDAR S.P.A.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 08947881002, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Art. 2. Per effetto della deliberazione del 24 aprile 2012 e dell'atto di fusione del 20 dicembre 2016 sopra citati, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione

contabile di aziende rilasciata con d.d. del 30 ottobre 2006, alla società «WIDAR Società Fiduciaria e di Revisione S.P.A.», in forma abbreviata «WIDAR S.P.A.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 08947881002, deve intendersi riferita alla società «WIDAR EUROFID S.P.A.», in forma abbreviata «WIDAR S.P.A.», a seguito della variazione della denominazione sociale.

17A02580

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondo Vision Group - Società cooperativa», in Roveredo in Piano e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 498 del 24 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Mondo Vision Group - Società cooperativa» corrente in Roveredo in Piano, codice fiscale 02333820120, costituita il giorno 8 ottobre 1966 per rogito notaio dott.ssa Maria Gabriella Crespi di Busto Arsizio, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02617

Liquidazione coatta amministrativa della «Orizzonte - Società cooperativa sociale», in liquidazione, in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 499 del 24 marzo 2017 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Orizzonte - Società cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Gorizia, codice fiscale 00507480317, costituita il 1° giugno 1995 per rogito notaio dott. ssa Aurora Rizzuto di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Culot, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 75.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02618

UNIVERSITÀ «NICCOLÒ CUSANO» TELEMATICA - ROMA

Modifiche allo statuto

Con provvedimento del Presidente n. 78 del 4 aprile 2017, è approvato ed emanato il testo dello Statuto contenente le modificazioni, costituito da 22 fogli e comprendente 27 articoli.

Si dà atto che le modificazioni rispetto al testo previgente riguardano in parte i seguenti articoli: art. 7, comma 1, art. 8, lettera k, art. 9, comma 1, art. 17, comma 3, art. 21, comma 2, art. 26, comma 2, art. 26, comma 3; il testo integrale è pubblicato sul sito dell'Università, www.unicusano.it nella rubrica documenti ufficiali.

17A02711

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-087) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.